

Quesito 28/2024

Rif.	Qxx/2024
	<p><u>Quesito:</u></p> <p><i>Si chiede di chiarire se, attraverso una modifica della disciplina nazionale e, in particolare, dell'Allegato H al D.Lgs. 105/2015, relativa alla definizione dei componenti delle Commissioni ispettive per le attività previste dall'art. 27 del decreto stesso, per le ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza (SGS-PIR) negli stabilimenti di soglia inferiore le Regioni possano avvalersi di professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, ma altamente qualificati in materia e in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H stesso, assicurando condizioni di trasparenza e verificando l'assenza di conflitto di interessi.</i></p> <p>Presentazione/argomentazione della problematica:</p> <p>Il quesito formulato trae origine dalle criticità emerse in merito al rispetto della programmazione delle ispezioni sul SGS-PIR presso gli stabilimenti di soglia inferiore, in termini di periodicità e numero di stabilimenti oggetto del controllo che, in accordo con le risultanze della valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati secondo i criteri stabiliti dal punto 4.2 dell'allegato H del D.Lgs. 105/2015, prevede una frequenza variabile da tre a cinque anni.</p> <p>Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.</p> <p>Considerata la multidisciplinarietà delle Commissioni ispettive, le differenti priorità attribuite in capo a ciascun ispettore hanno portato in alcuni casi alla oggettiva difficoltà ad assicurare il rispetto delle frequenze previste dalla programmazione delle ispezioni per mancanza di risorse da destinare alle attività di controllo.</p> <p>Per ovviare a questo problema, si chiede se potrebbe essere una valida soluzione ricorrere, per la composizione delle commissioni, anche a personale esterno alla pubblica amministrazione qualificato e selezionato nel rispetto dei principi della normativa di settore: così facendo, le Regioni, avrebbero la possibilità di programmare, per gli stabilimenti di soglia inferiore, un numero maggiore di ispezioni SGS allineandosi a quanto richiesto per le frequenze di ispezioni dall'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 105/2015.</p> <p>Si ritiene opportuno richiamare il concetto di personale ispettivo, così come definito nel D.Lgs. 105/2015, al punto 7.1 dell'allegato H:</p> <p><i>Il personale incaricato delle ispezioni è scelto tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:</i></p> <p><i>a. agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del decreto stesso;</i></p>

- b. alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;*
- c. alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.*
- d. all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 (Stoccaggi sotterranei).*

In particolare, l'art. 9 cita:

Organici tecnici nazionali e regionali.

(omissis)

Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.

In conclusione, il D.lgs. 105/2015 prevede che nella definizione del personale ispettivo si possa fare ricorso solo a figure professionali in linea con quanto indicato al punto 7.1 dell'allegato H al decreto stesso.

Ciò premesso, è bene evidenziare che è orientamento comune presso gli altri Stati Membri della UE, in accordo con i rispettivi ordinamenti, che per le attività di controllo, si faccia riferimento a personale ispettivo appartenente alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto in questo contesto europeo non appare giustificata una modifica del punto 7.1 dell'allegato H al fine di introdurre professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione stessa.

Inoltre, con riferimento alla normativa nazionale è utile ricordare che per le attività di controllo da effettuare sugli stabilimenti di soglia inferiore in carico alle Regioni territorialmente competenti, il D.lgs. 105/2015 permette maggiori libertà organizzative rispetto a quanto previsto per gli stabilimenti di soglia superiore.

Infatti, come già richiamato in precedenza e specificato nell'art. 9 stesso vi è la possibilità per le Regioni di avvalersi, attraverso la stipula di convenzioni, delle Agenzie Regionali per l'Ambiente e degli organi tecnici nazionali, oltre alla possibilità di definire più liberamente il numero e le professionalità dei componenti delle commissioni ispettive e di beneficiare di una frequenza di programmazione delle ispezioni variabile da tre a cinque anni.

Si ritiene utile inoltre riportare quanto emerso, nel corso del Coordinamento Nazionale e successivi approfondimenti, in merito alle modalità organizzative adottate dalle amministrazioni regionali per la composizione delle Commissioni ispettive, avvalendosi di tale possibilità normativa. (vedi allegato)

Infine, si ritiene opportuno richiamare il concetto della multidisciplinarietà della materia "Seveso" richiamando il punto 6 dell'allegato H che regolamenta gli stabilimenti di soglia superiore, ove le ispezioni sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari appartenenti a CNVVF, INAIL e ARPA e nel caso il personale di Arpa non disponga dei requisiti previsti dal decreto è sostituito da Ispra.

Risposta:

Il D.lgs. 105/2015 non prevede che nella definizione del personale ispettivo si possa fare ricorso a figure professionali differenti da quelle indicate al punto 7.1 dell'allegato H al decreto stesso, in particolare a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione.

Ma il D.lgs. 105/2015 stesso, per le attività di controllo da effettuare sugli stabilimenti di soglia inferiore in carico alle Regioni territorialmente competenti, prevede la possibilità per le Regioni, attraverso la stipula di convenzioni, di avvalersi delle Agenzie Regionali per l'Ambiente e degli organi tecnici nazionali, oltre alla possibilità di definire più liberamente il numero e le professionalità dei componenti delle commissioni ispettive e di beneficiare di una frequenza di programmazione delle ispezioni variabile da tre a cinque anni, qualora sia effettuata la valutazione sistematica dei pericoli rilevanti secondo i criteri indicati al punto 4.2 dell'allegato H del D.lgs. 105/15.

Si auspica inoltre che, anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, nella composizione delle commissioni ispettive si tenda ad una rappresentanza multidisciplinare degli ispettori attraverso l'impiego di professionalità provenienti dalle Amministrazioni di riferimento, così come previsto al punto 3 dell'allegato H per gli stabilimenti di soglia superiore.

ALLEGATO

Regione	Composizione Commissioni Ispettive
Abruzzo	VV.F.+ ARPA + INAIL
Basilicata	VV.F.+ ARPA + INAIL
Calabria	VV.F.+ ARPA + INAIL
Emilia-Romagna	VVF+ARPA
Friuli-Venezia Giulia	VV.F.+ ARPA + INAIL
Lazio	VV.F.+ ARPA + INAIL
Liguria	ARPA
Marche	VVF+ARPA
Lombardia	VVF+ARPA
Puglia	ARPA
Sardegna	VV.F.+ ARPA + INAIL
Sicilia	VV.F.+ ARPA + INAIL
Toscana	VV.F.+ ARPA + INAIL
Umbria	VV.F.+ ARPA + INAIL
Valle d'Aosta	VVF+ARPA+REG.
Veneto	ARPA